

Newsletter n. 32 del 4 Novembre 2017

1. L. N. 155/2017 - Pubblicata la legge delega per la riforma delle procedure di crisi e dell'insolvenza - La struttura e le finalità della legge

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2017, la **Legge 19 ottobre 2017, n. 155**, recante "**Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza**".

La legge n. 155/2017 si compone di **16 articoli suddivisi in 3 Capi**.

- Il **Capo I** (articoli 1 - 2) reca disposizioni generali;
- Il **Capo II** (articoli 3 - 15) detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell'insolvenza;
- Il **Capo III** (articolo 16) prevede disposizioni finanziarie.

Dopo i **principi generali** fissati all'articolo 2, l'esercizio della delega dovrà riguardare:

- 1) la **disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese** (art. 3);
- 2) le **procedure di allerta e di composizione assistita della crisi** (art. 4);
- 3) gli **accordi di ristrutturazione dei debiti** e piani attestati di risanamento (art. 5);
- 4) la procedura di **concordato preventivo** (art. 6);
- 5) la procedura di **liquidazione giudiziale** (art. 7);
- 6) la procedura di **esdebitazione** all'esito della procedura di liquidazione giudiziale (art. 8);
- 7) la procedura di **composizione delle crisi da sovraindebitamento** di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (art. 9);
- 8) il riordino e la revisione del **sistema dei privilegi** (art. 10);
- 9) il sistema delle **garanzie reali mobiliari** (art. 11);
- 10) la tutela dei **diritti patrimoniali** degli acquirenti di immobili da costruire (art. 12);
- 11) la procedura di **liquidazione coatta amministrativa** (art. 15).

L'Esecutivo avrà tempo 12 mesi dall'entrata in vigore della legge per adottare uno o più decreti legislativi volti alla **revisione organica delle procedure concorsuali** e della disciplina sulla **composizione delle crisi da sovraindebitamento**, nonché per la riforma del sistema dei **privilegi e delle garanzie**.

Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà, inoltre, adottare:

- a) disposizioni di **coordinamento con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione**, di cui al **decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159**, stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza (art. 13, comma 1);
- b) disposizioni di **coordinamento con la disciplina di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, e in particolare **con le misure cautelari previste dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica**, nel rispetto del principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale (art. 13, comma 2).

Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà, infine, procedere alle **modifiche di alcune disposizioni del Codice civile** rese necessarie per la definizione della disciplina organica di attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge (art. 14).

LINK:

[Per approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

1.1. L. N. 155/2017 - Pubblicata la legge di riforma delle procedure di crisi e dell'insolvenza - I PRINCIPI GENERALI SUI QUALI SI FONDA LA RIFORMA - Rilevanti le novità introdotte

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2017, la **Legge 19 ottobre 2017, n. 155**, recante "**Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza**".

La promulgazione della legge di riforma delle procedure di crisi e dell'insolvenza è uno degli interventi normativi più attesi da studiosi e operatori del settore che dà il via libera ad una serie di misure atte a **ripensare la disciplina concorsuale in maniera organica, sistemica ed innovativa**.

Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà provvedere a **reformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali** attenendosi ai **principi generali** indicati all'articolo 2, comma 1 della legge in commento e che riassumiamo nei seguenti punti:

1) Il primo intervento riguarda il lessico della riforma prevedendo la sostituzione del termine «**fallimento**» con l'espressione «**liquidazione giudiziale**».

La modifica terminologica dovrà operare anche in relazione alle disposizioni penali contenute nella legge fallimentare, "ferma restando la continuità delle fattispecie criminose".

2) Il Governo dovrà inoltre, **eliminare**, dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, **la dichiarazione di fallimento d'ufficio**, attualmente disciplinata dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

3) La riforma dovrà inoltre distinguere i concetti di **stato di crisi** e di **insolvenza**, configurando la crisi come "**probabilità di futura insolvenza**".

Alla lett. c) del comma 1, dell'art. 2, si stabilisce che la riforma dovrà "**introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l'attuale nozione di insolvenza di cui all'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267**", nel quale, al comma 2, si stabilisce che "**Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni**";

4) Quanto alle procedure, il Governo è chiamato ad "**adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore**".

Il modello processuale dovrà ricalcare il procedimento per la dichiarazione di fallimento attualmente disciplinato dall'art. 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare).

Il procedimento dovrà caratterizzarsi per particolare **celerità**, anche nella fase di reclamo contro il provvedimento che dichiara la crisi o l'insolvenza (art. 2, comma 1, lett. d)).

A tale modello processuale unitario dovranno essere assoggettate **tutte le categorie di debitori**, "sia esso *persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici*" (art. 2, comma 1, lett. e)).

5) Per quanto riguarda l'autorità giudiziaria territorialmente competente il Governo deve procedere all'individuazione ricorrendo alla nozione di "**centro degli interessi principali del debitore**", definita dall'ordinamento dell'Unione europea;

Il Governo dovrà dunque applicare l'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015, che definisce il centro degli interessi principali come "**il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi**". Saranno conseguentemente i giudici competenti per il territorio ove è situato tale centro d'interessi ad essere titolari dell'apertura della procedura d'insolvenza (art. 2, comma 1, lett. f)).

6) Il Governo dovrà, inoltre:

- dare priorità di trattazione alle **proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale**, considerando la liquidazione giudiziale come *extrema ratio* (art. 2, comma 1, lett. g);

- **uniformare e semplificare**, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, **la disciplina dei diversi riti speciali** previsti dalle disposizioni in materia concorsuale (art. 2, comma 1, lett. h);

- prevedere che la **notificazione degli atti delle procedure concorsuali nei confronti del debitore**, professionista o imprenditore, venga **effettuata attraverso posta elettronica certificata**, attingendo al Registro delle imprese ovvero all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti (art. 2, comma 1, lett. i);

- **ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali** (art. 2, comma 1, lett. i);

- **reformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi** (art., 2, comma 1, lett. m);

- assicurare la **specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale e ampliarne la competenza** (art. 2, comma 1, lett. n);

- istituire presso il Ministero della giustizia un **albo dei soggetti**, costituiti anche in forma associata o societaria, **destinati a svolgere**, su incarico del tribunale, **funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali**, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione (art. 2, comma 1, lett. o);
- **armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori** che trovano fondamento nella Carta sociale europea e nelle direttive 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 e 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001 (art. 2, comma 1, lett. p).

LINK:

[Per approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

1.2. L. N. 155/2017 - Pubblicata la legge di riforma delle procedure di crisi e dell'insolvenza - Introdotta PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI - Prevista l'istituzione presso ogni Camera di Commercio di un apposito Organismo che assiste il debitore nella ricerca di una soluzione

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2017, la **Legge 19 ottobre 2017, n. 155**, recante **"Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza"**.

Una delle previsioni più importanti e innovative della legge delega in questione è quella che introduce le **"procedure di allerta e di composizione assistita della crisi"**, che saranno governate da un **Organismo ad hoc istituito presso ogni Camera di commercio** con lo scopo di assistere il debitore nella ricerca di una soluzione concordata con i creditori.

Saranno previste **misure premiali**, di natura patrimoniale e per la responsabilità personale, a favore dell'imprenditore che tempestivamente propone istanza di composizione assistita della crisi o chiede l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o propone un concordato preventivo o un ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Tutto questo è contenuto nell'articolo 4, della legge n. 155/2017, rubricato: ***Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.***

Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà, in particolare, disciplinare l'**introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi**, **"di natura non giudiziale e confidenziale"**, finalizzate a **incentivare l'emersione anticipata della crisi** e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori, attenendosi ai seguenti due principi e criteri direttivi:

- 1) **individuare il campo di applicazione**, e cioè i casi in cui le procedure di allerta non trovano applicazione;
- 2) **prevedere un organismo dedicato all'assistenza del debitore nella procedura di composizione assistita della crisi.**

Nel dettaglio, la delega dovrà:

- 1) prevedere i casi in cui le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi non trovano applicazione. Tali procedure **non si applicheranno** **"alle società quotate in borsa o in altro mercato regolamentato e alle grandi imprese come definite dalla normativa dell'Unione europea"**;
- 2) prevedere l'istituzione presso ciascuna Camera di Commercio di **un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi.**

Tale organismo dovrà nominare un **collegio di almeno tre esperti** designati: *uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede, uno designato dalla Camera di Commercio e uno designato da associazioni di categoria.*

La scelta andrà comunque fatta attingendo dall'albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, che sarà istituito, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera o), presso il Ministero della Giustizia.

All'organismo spetterà, su istanza del debitore, la **competenza a giungere entro un congruo termine** (prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi) **a una soluzione della crisi concordata tra debitore e creditori.**

Una volta ricevuta l'istanza, l'Organismo dovrà provvedere a darne **immediata comunicazione ai creditori pubblici qualificati** (tra cui in particolare l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte). Ricevuta la comunicazione dell'Organismo, il creditore qualificato dovrà sospendere la segnalazione.

Qualora il collegio non individui misure idonee a superare la crisi e attesti lo stato di insolvenza, l'Organismo è tenuto a darne **notizia al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha sede**, che dovrà accertare tempestivamente l'insolvenza stessa.

Gli atti istruttori della procedura potranno in ogni caso essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale.

La delega dovrà, inoltre:

3) prevedere, a carico degli **organi di controllo societari** e degli **organi di revisione**, l'obbligo di **avvisare immediatamente gli amministratori dell'esistenza di indizi fondati di uno stato di crisi**. Se all'avviso gli amministratori non daranno risposta o daranno risposta inadeguata, gli stessi organi di controllo dovranno rivolgersi direttamente al competente organismo di composizione della crisi;

4) prevedere, a carico di alcuni **creditori pubblici qualificati** (come, ad esempio l'Agenzia delle Entrate, gli agenti della riscossione e gli Enti previdenziali), l'obbligo di **segnalare immediatamente agli organi di controllo della società** e all'organismo di composizione "*il perdurare di inadempimenti di importo rilevante*" (definiti sulla base di criteri relativi rapportati alle dimensioni dell'impresa).

I creditori pubblici dovranno prima avvisare la società del carattere rilevante del debito accumulato e, se questa non adempierà alle obbligazioni ovvero non attiverà le procedure di composizione della crisi, dovranno segnalare l'inadempimento agli organi di controllo della società e all'organismo di composizione, entro i successivi tre mesi;

L'organismo, una volta che ha ricevuto le predette segnalazioni o l'istanza del debitore, è tenuto a **convocare immediatamente quest'ultimo**, in via riservata e confidenziale. Se il debitore è una società dotata di organi di controllo, dovranno essere convocati anche i loro componenti.

Lo scopo dell'incontro è quello di verificare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente e di individuare, nel più breve tempo possibile, le **misure idonee a rimediare allo stato di crisi**.

5) Nella regolamentazione della procedura di allerta, il Governo dovrà poi **determinare i criteri di responsabilità del collegio sindacale**, in maniera tale da evitare che, successivamente alla segnalazione, si creino delle ipotesi di responsabilità solidale di sindaci e amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni (art. 4, comma 1, lett. f)).

Al debitore che presenta l'istanza all'organismo o che viene da questo convocato deve essere garantita la possibilità di **chiedere alla sezione specializzata in materia di impresa l'emanazione "delle misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso"**.

Di tali misure andranno disciplinati la durata, gli effetti, il regime di pubblicità, la competenza a emetterle e la revocabilità (art. 4, comma 1, lett. g)).

6) All'imprenditore che "*ha proposto tempestivamente l'istanza*" (ovverosia entro sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria), così come a quelli che hanno "*tempestivamente chiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o proposto un concordato preventivo o proposto un ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale*", andranno poi riconosciute delle **misure premiali** "*sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità personale*" (art. 4, comma 1, lett. h)).

LINK:

[Per approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

1.3. L. N. 155/2017 - Pubblicata la legge di riforma delle procedure di crisi e dell'insolvenza - DISPOSTE MODIFICHE AL CODICE CIVILE - Novità in materia di S.R.L. - Coinvolti i Conservatori del Registro delle imprese

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2017, la **Legge 19 ottobre 2017, n. 155**, recante "*Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*".

L'**articolo 14** di tale legge autorizza il Governo, nell'esercizio della delega, ad apportare alcune **modifiche al Codice civile**. In particolare, il Governo dovrà:

1) **prevedere l'applicabilità dell'articolo 2394** del Codice civile, relativo alla responsabilità degli amministratori delle società per azioni verso i creditori sociali, **anche alle società a responsabilità limitata**;

2) **abrogare l'articolo 2394-bis** del Codice civile, sulle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali (art. 14, comma 1, lett. a);

3) affermare nel Codice civile il dovere dell'imprenditore e degli organi della società di "*istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione della crisi e della perdita della continuità aziendale*", per potere altrettanto tempestivamente attivarsi per l'adozione di uno degli strumenti di superamento della crisi e di recupero della continuità aziendale (art. 14, comma 1, lett. b);

4) **integrare l'elenco delle cause di scioglimento** delle società di capitali (di cui all'articolo 2484 c.c.), includendovi anche l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale (art. 14, comma 1, lett. c);

5) prevedere, nell'ambito delle misure protettive che si attivano a seguito delle procedure di allerta, di composizione assistita della crisi, di accordo di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi, la **sospensione delle cause di scioglimento della società** relative alla perdita del capitale sociale o alla sua riduzione al di sotto del minimo legale (articolo 2484, n. 4 e articolo 2545-

duodecies c.c.), nonché la **sospensione di alcuni obblighi degli organi sociali** (art. 14, comma 1, lett. d);

6) definire i **criteri di quantificazione del danno** risarcibile in caso di azione di responsabilità verso gli amministratori che abbiano violato l'articolo 2486 C.C., recando danni alla società e ai soci, ai creditori sociali e ai terzi, attraverso una gestione non limitata alla conservazione del patrimonio sociale (art. 14, comma 1, lett. e);

7) prevedere l'**applicabilità alle società a responsabilità limitata**, anche prive di organo di controllo, **delle disposizioni dell'articolo 2409 C.C.**, in tema di denuncia al tribunale delle irregolarità commesse dagli amministratori (art. 14, comma 1, lett. f);

8) estendere i casi nei quali per le società a responsabilità limitata è obbligatoria la nomina di un organo di controllo o di un revisore, prevedendo comunque la nomina obbligatoria quando la società, per due esercizi consecutivi ha **superato almeno uno dei seguenti limiti**:

1) *totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;*

2) *ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;*

3) *dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità* (art. 14, comma 1, lett. g);

9) prevedere che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessi quando, per tre esercizi consecutivi, i ricordati requisiti dimensionali non vengono superati (art. 14, comma 1, lett. i);

10) prevedere che, in caso di violazione delle disposizioni sulla nomina dell'organo di controllo, il tribunale possa provvedere, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche **su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese** (art. 14, Comma 1, lett. h).

LINK:

[Per approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

2. L. N. 161/2017 - Pubblicata la legge di modifica del CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA e di norme complementari

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2017, la **Legge 17 ottobre 2017, n. 161**, recante "**Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate**".

Si tratta del **quarto provvedimento** recante modifiche e integrazioni al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, dopo: il **D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218**, il **D. Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153** e la **Legge 6 agosto 2015, n. 121**.

La legge n. 161/2017, diretta a modificare il Codice antimafia e ulteriori disposizioni di legge, affida al contempo al Governo una delega per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

La legge si compone di **38 articoli** suddivisi nei seguenti **7 Capi**:

- **Capo I** - Misure di prevenzione personali;

- **Capo II** - Misure di prevenzione patrimoniali;

- **Capo III** - Amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati;

- **Capo IV** - Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali;

- **Capo V** - Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

- **Capo VI** - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione complementare.

Deleghe al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;

- **Capo VII** - Disposizioni di attuazione e transitorie.

Tra i punti più qualificanti della legge si segnalano:

- l'inserimento, tra i destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, degli **indiziati del reato di assistenza agli associati** e di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la Pubblica Amministrazione;

- la trattazione prioritaria del **procedimento di prevenzione patrimoniale**;

- il passaggio della competenza per l'adozione delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo di provincia al **tribunale del distretto**;

- l'istituzione, in sede distrettuale, di **sezioni o collegi giudicanti specializzati per le misure di prevenzione**;

- l'introduzione di **limiti di eccepibilità dell'incompetenza territoriale** e della competenza dell'organo proponente la misura;

- le modifiche al **procedimento di applicazione delle misure di prevenzione**;

- la **revisione della disciplina dell'amministrazione giudiziaria**;

- la dettagliata disciplina del **controllo giudiziario dell'azienda**;
- le norme sulla **trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari** e quelle volte anche a garantire le competenze idonee allo svolgimento dell'incarico; in particolare, si prevede la rotazione negli incarichi e una delega al Governo per disciplinare le incompatibilità dell'amministratore giudiziario e del curatore nelle procedure concorsuali;
- le disposizioni in tema di **sgombero e liberazione di immobili sequestrati**;
- le **forme di sostegno volte a consentire la ripresa delle aziende sequestrate**, la loro continuità produttiva e le misure a tutela dei lavoratori;
- la delega al Governo per l'adozione di **disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria**, favorendo l'emersione del lavoro irregolare, il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali;
- la **revisione della disciplina sulla tutela dei terzi in buona fede** nei procedimenti di prevenzione;
- la riorganizzazione e il **potenziamento dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati**, con competenza nell'amministrazione e destinazione dei beni solo dalla confisca di secondo grado;
- l'estensione della cd. **confisca allargata** e la sua assimilazione alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.

LINK:

[Per approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 161/2017 clicca qui.](#)

3. SPLIT PAYMENT - Pubblicato un nuovo aggiornamento degli elenchi definitivi relativi al 2017 e validi per l'anno 2018

Con comunicato stampa del 31 ottobre 2017, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto di aver pubblicato, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 2, del D.M. 27 giugno 2017, come modificato dall'articolo 1 del D.M. 13 luglio 2017, una **nuova versione definitiva degli elenchi relativi al 2017, validi per l'anno 2018**, relativi ai **soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti** (c.d. "Split Payment"), di cui all'articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'articolo 1 del D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017.

Gli elenchi pubblicati **non riguardano** le Amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti in quanto per esse occorre fare riferimento all'elenco (c.d. "Elenco IPA") pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Dipartimento precisa, inoltre, che gli elenchi non tengono conto dell'estensione dello Split Payment a tutte le società controllate dalla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, in attesa di conversione in legge.

Sono stati, inoltre, ripubblicati gli **elenchi definitivi, validi per l'anno 2017**, delle società controllate da Pubbliche Amministrazioni centrali o locali, debitamente rettificati per tenere conto delle segnalazioni pervenute da parte di alcuni contribuenti successivamente alla pubblicazione degli elenchi dello scorso 14 settembre 2017.

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato, nella stessa data, anche gli **elenchi provvisori per l'anno 2018**, che dovranno essere integrati **entro il 15 novembre 2017**.

Gli elenchi sono **consultabili sulla specifica applicazione informatica** ed è possibile effettuare la ricerca delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale o denominazione.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare gli elenchi clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'IPA clicca qui.](#)

4. TRASPORTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI - Cessione temporanea di veicoli tra imprese UE - Nuova deliberazione del Comitato Nazionale

Con la **deliberazione n. 9 del 9 ottobre 2017** il Comitato Nazionale gestori ambientali ha adottato disposizioni in materia di **cessione temporanea di veicoli tra imprese comunitarie** che esercitano la

professione di trasportatore su strada, iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali per l'esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti.

L'utilizzo temporaneo dei veicoli è consentito solo in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- a) entrambe le imprese, cedente ed utilizzatrice del veicolo, sono stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, sono iscritte all'Albo nella categoria 6 (*imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti*) o hanno richiesto l'aggiornamento della propria iscrizione, ovvero siano iscritte all'Albo nelle categorie 1 (*raccolta e trasporto di rifiuti urbani*), 4 (*raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi*) o 5 (*raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi*) e svolgono l'esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci e degli accordi vigenti;
- b) il veicolo temporaneamente ceduto non deve essere oggetto di ulteriori procedimenti d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione non conclusi riguardanti l'impresa cedente;
- c) l'impresa cedente non è sospesa dall'Albo al momento della presentazione della domanda di variazione della dotazione dei veicoli.

Se soddisfatte tutte le condizioni, l'impresa utilizzatrice deve presentare, con modalità telematica, alla Sezione regionale o provinciale competente, la **domanda di variazione dell'iscrizione per l'esclusivo incremento della dotazione dei veicoli**, allegando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e il contratto (utilizzando i modelli riportati, rispettivamente, negli Allegati A e B).

I veicoli oggetto della variazione vengono inseriti nell'iscrizione dell'impresa utilizzatrice con decorrenza dalla data di accettazione della domanda per tutta la durata del contratto di cessione dei veicoli stessi e contestualmente sono esclusi dalla disponibilità dell'impresa cedente.

Alla scadenza del contratto di cessione temporanea il veicolo rientra automaticamente nella disponibilità dell'impresa cedente ed è escluso dall'iscrizione dell'impresa utilizzatrice (art. 2).

L'articolo 3 della deliberazione in commento ha, infine, apportato **modifiche e integrazioni alle deliberazioni nn. 3 e 4 del 15 luglio 2016**.

Il comunicato del Ministero dell'Ambiente di approvazione della delibera in commento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2017.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 9/2017 clicca qui.](#)

5. PROGETTI DI RICERCA E DI SVILUPPO - Ai via gli Accordi per l'innovazione, rifinanziati con 206 milioni

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2017, il **decreto direttoriale 25 ottobre 2017** che stabilisce le modalità e i termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi con le Regioni interessate, denominati "**Accordi per l'innovazione**".

Ricordiamo che le procedure, introdotte dal decreto ministeriale 1° aprile 2015, sono state infatti ridefinite con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 maggio 2017, che **ha rifinanziato la misura con ulteriori 206,6 milioni di euro** e ha demandato al decreto direttoriale la definizione della disciplina di dettaglio, a partire dagli aspetti relativi alla presentazione delle proposte progettuali.

Le nuove disposizioni **sono applicate alle proposte progettuali che saranno presentate dalla data del 31 ottobre 2017**.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano **attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all'industria** (attività di cui all'art. 2195 del Codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché **attività di ricerca**.

Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro e/o con Organismi di ricerca, fino a un numero massimo di **cinque co-proponenti**. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione quali, ad esempio, l'accordo di partenariato e il consorzio.

I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere **spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro e non superiori a 40 milioni di euro**, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della proposta progettuale al Ministero dello Sviluppo Economico.

I soggetti proponenti devono presentare la **proposta progettuale** (di cui all'Allegato n. 1) unitamente alla **scheda tecnica** (di cui all'Allegato n. 2) in via **esclusivamente telematica** all'indirizzo PEC dgjai.segreteria@pec.mise.gov.it.

LINK:

[Per saperne di più e scaricare il testo del decreto con tutti i suoi allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto dalla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

6. COMPROMO ORO - In consultazione pubblica fino al 10 novembre le regole sul Registro degli operatori

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato una **consultazione pubblica**, curata dall'Ufficio IV della Direzione V del Dipartimento del tesoro, sullo **schema di decreto ministeriale** che dà attuazione al **registro degli operatori compro-oro**, previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 92/2017.

Il decreto, in particolare, definisce le **modalità** e le **specifiche tecniche** di popolamento, alimentazione e aggiornamento del registro degli operatori compro oro, tenuto dall'Organismo degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi (OAM).

La consultazione pubblica termina il 10 novembre 2017.

Le osservazioni possono essere inviate al seguente indirizzo e-mail dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it.

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato come richiesta di non divulgare i commenti inviati.

Non è posto in consultazione l'**Allegato tecnico** al decreto; il relativo contenuto, focalizzato su specifiche di carattere prettamente tecnico-informatico, è infatti privo di disposizioni prescrittive a carico degli operatori economici da cui l'amministrazione ritiene utile acquisire osservazioni e suggerimenti.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare direttamente la bozza di decreto oggetto di consultazione clicca qui.](#)

7. TASSONOMIA XBRL - Pubblicata la bozza per i conti del 2017 denominata "PCI 2017-07-06"

XBRL Italia ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, la **bozza della nuova Tassonomia** denominata **"PCI 2017-07-06"**.

La bozza della nuova Tassonomia, come richiesto dagli operatori, prevede una **maggior flessibilità** nell'indicare separatamente le **imposte anticipate** all'interno della voce CII Crediti dell'attivo dello Stato Patrimoniale in forma abbreviata.

Al riguardo - si legge nel comunicato - l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha deciso di emendare l'OIC12 e OIC25 in tal senso e, poichè l'emendamento traduce in regola quanto riformulato da XBRL Italia, l'OIC non ha manifestato obiezioni alla modifica proposta.

Considerato che il processo di emendamento avviato da OIC potrà concludersi soltanto nel mese di dicembre p.v., in attesa della pubblicazione definitiva, XBRL Italia ha reso disponibile la bozza della nuova versione che a giorni sarà disponibile anche sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia digitale.

La nuova Tassonomia delle imprese di capitali che redigono i bilanci secondo le disposizioni codicistiche **sostituirà la precedente versione 2016-11-14.**

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo dei documenti disponibili clicca qui.](#)

8. APPALTI - Il DURC scaduto al momento della presentazione dell'offerta può essere regolarizzato - Sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con **Sentenza n. 4506 del 26 settembre 2017**, si è pronunciato sulla regolarizzabilità di un DURC scaduto al momento della presentazione dell'offerta.

I giudici hanno affermato che *"nel caso di specie non si era in presenza di un DURC "irregolare" o negativo, attestante cioè il mancato versamento, in tutto o in parte, dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, bensì di un documento del tutto regolare (non presentava infatti alcuna omissione contributiva), ma venuto a scadenza in prossimità (di fatto, nell'imminenza) dello scadere del termine per presentare le offerte"*.

Pertanto, il concorrente ad una gara di appalto che ha presentato un DURC, non "irregolare" o negativo, ma scaduto nell'imminenza dello spirare del termine per la presentazione delle offerte, **non può essere escluso dalla gara e può regolarizzare il documento.**

Il DURC inizialmente presentato dall'impresa – si legge nella sentenza - doveva più precisamente considerarsi “incompleto”, dal momento che, pur essendo regolare e valido al momento del deposito presso la stazione appaltante, “*non consentiva però di stabilire se, al momento in cui era venuto a scadere il termine entro cui potevano essere presentate le offerte, lo stesso fosse ancora regolare*”.

Pertanto, a rigore, non si può parlarsi di violazione dell'art. 38, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 163 del 2006, atteso che tale norma “*preclude la partecipazione alle gare di quelle imprese che non sono in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali al momento della presentazione dell'offerta e che non abbiano mantenuto tale condizione fino al momento della stipula del contratto*”.

Nel caso di specie, non si era in presenza di una situazione di tal genere (non potendosi qualificare come falsa l'autodichiarazione presentata dall'impresa), “*ma si versava piuttosto nell'obiettivo incertezza se il requisito in questione - inizialmente documentato - fosse stato mantenuto invariato sino al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte*”.

A fronte di ciò, la scelta della stazione appaltante di verificare la regolarità o meno della posizione contributiva della Società **acquisendo il DURC aggiornato** appare corretta, così come la decisione di mantenerla in gara una volta preso atto del permanere di tale regolarità.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 4506/2017 clicca qui.](#)

9. DEBITI COMMERCIALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Circolare di Assonime sull'attuazione della disciplina sui ritardi di pagamento

L'Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime) ha pubblicato la **circolare 23/2017**, recante “**Sviluppi in tema di pagamenti dei debiti commerciali delle PA e attuazione della disciplina sui ritardi di pagamento**”.

La circolare illustra lo **stato di attuazione delle misure adottate in Italia a partire dal 2013** per fare fronte ai pagamenti dei debiti commerciali pregressi delle Pubbliche Amministrazioni sulla base degli ultimi dati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Statistico dell'Unione Europea (Eurostat).

Sul fronte normativo sono analizzate le disposizioni che hanno disciplinato le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 23 giugno 2015 e le previsioni relative alla possibilità di poter compensare le cartelle esattoriali nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni sia per il 2016 che per il 2017.

La seconda parte della circolare è dedicata alla **relazione della Commissione europea sull'attuazione negli Stati membri della direttiva 2011/7/UE** sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e alle azioni che la Commissione ha intrapreso nei confronti dell'Italia per violazioni della direttiva.

(Fonte: Sito Assonime)

LINK:

[Per accedere al testo della circolare clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2015 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2011/7/UE clicca qui.](#)

10. LAVORO AGILE - Dall'INAIL le prime indicazioni operative

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017, è stata pubblicata la **legge 22 maggio 2017, n. 81** (c.d. *Jobs Act autonomi*), recante “*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*”, entrata in vigore il 14 giugno 2017.

L'INAIL, con la **circolare n. 48 del 2 novembre 2017**, ha fornito sul tema le prime indicazioni, sentiti in proposito i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'INAIL ricorda anzitutto che le nuove norme promuovono il c.d. “**lavoro agile**” (*smart working*) come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

In particolare, l'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 definisce lavoro agile “*quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo*”.

di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.

La circolare si concentra poi:

- sull'**obbligo assicurativo e classificazione tariffaria**;
- sulla **retribuzione imponibile**;
- sulla **tutela assicurativa** ex art. 23, L. n. 81/2017;
- sulla **tutela della salute e sicurezza dei lavoratori**;
- sulle **istruzioni operative per i datori di lavoro**.

L'INAIL ricorda, infine, che, a partire dal prossimo 15 novembre, sul sito del Ministero del Lavoro, sarà disponibile un **apposito modello** per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di comunicare l'avvenuta sottoscrizione dell'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INAIL n. 48/2017 clicca qui.](#)

11. OSSERVATORIO SUI BILANCI DELLE SRL - Dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti una prima analisi dei dati relativi al 2016

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) ha pubblicato il documento “**Osservatorio sui bilanci delle SRL. Trend 2014-2016**” da cui emerge che l'economia in ripresa è **trainata dalle SRL**, che crescono sia in termini di fatturato (+3,3%) che di addetti (+3,7%), oltre al valore aggiunto(+5,3%).

Con questo numero – si legge nella presentazione - prosegue il lavoro dell'Osservatorio sui bilanci delle SRL da parte della FNC. Dopo il primo report diffuso a luglio di quest'anno, in cui è stata presentata la metodologia di raccolta, elaborazione e analisi dei dati estratti dai bilanci delle SRL per il triennio 2013-2015, con un focus sul settore commercio, con questo numero la FNC presenta una **prima analisi dei dati relativi ai bilanci 2016** sulla base di quanto reso disponibile nel mese di settembre dalla banca dati AIDA di Bureau van Dick.

L'analisi riguarda quasi 332 mila SRL per le quali sono disponibili i bilanci degli ultimi tre anni (2014-2016) rispetto a un totale di quasi 820 mila SRL (considerando quelle che hanno presentato almeno un bilancio negli ultimi tre anni).

Queste aziende in Italia hanno un peso significativo: **occupano poco meno di 5 milioni di addetti** (con una media di 6 per impresa) e realizzano ricavi per 1.090 miliardi di euro con un valore della produzione totale di 1.131 miliardi e un valore aggiunto di 251 miliardi di euro.

Il 61,9% delle SRL è rappresentato da **microimprese** con un fatturato che non supera i 350 mila euro.

Tra i settori produttivi, il ruolo di locomotiva va, in termini di addetti, al comparto dei **servizi professionali, finanziari e assicurativi** (+7,5%) seguito da **trasporti** (+5,9%), **commercio** (+3,8%) e **industria** (+2%).

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

12. SINDACI DI SOCIETA' QUOTATE - Insediato presso il CNDCEC un tavolo di lavoro per la revisione delle norme di comportamento

Con un comunicato stampa del 31 ottobre 2017, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) comunica che si è insediato, presso la propria sede, il tavolo di lavoro per la revisione delle **Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate**.

Al tavolo di lavoro partecipano, oltre ai Consiglieri Nazionali della categoria delegati allo studio della materia, esperti e componenti dei collegi sindacali dei grandi gruppi italiani quali **Unicredit, Eni, Generali, Banca IFIS e Bracco**.

L'attività del tavolo che ha appena preso il via - afferma il Presidente **Massimo Miani** – “sarà molto importante e di estremo interesse per tutta la categoria e in particolare, per quanti, oggi e in futuro, ricopriranno gli incarichi nelle società emittenti.

La revisione delle Norme aspira a creare un contributo che possa fornire uno **strumento tecnico aggiornato e funzionale all'attuale disciplina normativa**”.

Si tratta di un progetto ambizioso con l'obiettivo di condividere, con esperti e componenti dei collegi sindacali dei grandi gruppi italiani, il percorso che porterà all'emanazione delle Norme di comportamento revisionate.

Il lavoro del tavolo, prendendo le mosse dall'ultima versione delle Norme, si soffermerà sulle modifiche effettuate nel corso degli ultimi anni, dedicando particolare attenzione alla **rivalutazione del collegio sindacale** quale organo che ricopre un **ruolo centrale nel sistema di vigilanza dell'emittente**.

LINK:

[Per accedere al testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

13. POLIZZA PROFESSIONALE AVVOCATI - Nota chiarificatrice dal Ministero della Giustizia

Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, con **nota del 27 ottobre 2017**, ha accolto la richiesta del Consiglio Nazionale Forense di intervenire sull'obbligo della polizza infortuni.

Il Ministro - dicendosi convinto dell'opportunità di **"rimettere all'autonoma decisione del singolo avvocato la stipulazione di una polizza a copertura degli infortuni a sé derivanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione"** - comunica che è stata trasmessa all'Ufficio legislativo la **proposta di modifica per l'articolo 12 comma 2 della legge n. 247 del 2012**, affinché provveda alla formulazione di una corrispondente proposta di modifica che possa essere oggetto di valutazione ai fini di un esame della stessa nell'ambito della sessione parlamentare di bilancio.

Il comma 2, dell'articolo 12 di cui si chiede la modifica recita: *"All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale"*.

Oltre alla richiesta di **rimettere all'autonomia dei singoli** la valutazione sulla stipula di una polizza infortuni, il Ministro ha aggiunto di aver chiesto al suo Ufficio legislativo di valutare un'ulteriore ipotesi di modifica, **«relativa all'esenzione dell'avvocato dall'obbligo assicurativo per gli infortuni derivanti a collaboratori già provvisti della relativa copertura assicurativa in virtù dell'iscrizione all'INAIL»**.

Per completezza informativa ricordiamo che l'obbligo per il legale, pena l'illecito disciplinare, di stipulare una **polizza di assicurazione per la responsabilità civile** volta a coprire anche documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito, è stato previsto dall'**art. 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247** (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013, n. 15) recante *"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"*.

Con **decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016**, sono stata successivamente stabilite le condizioni essenziali ed i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio dell'attività forense.

L'entrata in vigore del decreto, inizialmente fissata all'11 ottobre 2017, è stata prorogata di 30 giorni con **decreto del Ministero della Giustizia del 10 ottobre 2017**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 dell' 11 ottobre 2017, *"al fine di consentire il perfezionamento dell'iter procedurale avviato dal Consiglio nazionale forense per la conclusione della convenzione collettiva finalizzata ad offrire agli iscritti all'albo degli avvocati una polizza assicurativa a condizione di particolare favore"*.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota del Ministro della Giustizia clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del 22 settembre 2016 clicca qui.](#)

14. RIFIUTI URBANI - Pubblicato il Rapporto ISPRA 2017

Rifiuti urbani in crescita del 2% nel 2016 rispetto al 2015. Nel 2016 la produzione nazionale dei rifiuti urbani è stata pari a **30,1 milioni di tonnellate**, in crescita del 2% rispetto al 2015 soprattutto per effetto della ripresa dei consumi e dell'aumento del PIL.

Secondo il Rapporto l'**umido** è risultata tra le tipologie più raccolte (41,2% della raccolta differenziata, in crescita del 7,3% rispetto al 2015).

Il **vetro** è cresciuto del 6% mentre i **RAEE** (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) scontano un +5,3%.

Sono **diminuite le discariche**, nel 2016 se ne contano 15 in meno.

Per la prima volta, nel 2016 i quantitativi di rifiuti urbani prodotti e raccolti in modo differenziato sono contabilizzati **applicando la metodologia basata sui criteri previsti dal D.M. 26 maggio 2016** recante le *"Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani"*.

Sono questi alcuni dei dati che emergono dal **“Rapporto rifiuti urbani - Edizione 2017”**, presentato il 31 ottobre 2017 nella sede dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Il **Rapporto Rifiuti Urbani**, giunto alla sua diciannovesima edizione, è frutto di una complessa attività di raccolta, analisi ed elaborazione di dati da parte del Centro Nazionale per il Ciclo dei Rifiuti dell'ISPRA, in attuazione di uno specifico compito istituzionale previsto dall'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006. Attraverso un efficace e completo sistema conoscitivo sui rifiuti, il Rapporto intende fornire un quadro di informazioni oggettivo, puntuale e sempre aggiornato di supporto al legislatore per orientare politiche e interventi adeguati, per monitorarne l'efficacia, introducendo, se necessario, eventuali misure correttive. Il Rapporto Rifiuti Urbani - Edizione 2017 fornisce i dati, aggiornati all'anno 2016, **sulla produzione, raccolta differenziata dei rifiuti urbani** (Capitolo 2), **sulla gestione dei rifiuti urbani** (Capitolo 3) **e dei rifiuti di imballaggio** (Capitolo 4), compreso l'import/export, a livello nazionale, regionale e provinciale. Riporta, inoltre, le informazioni sul monitoraggio dell'ISPRA sui **costi dei servizi di igiene urbana e sull'applicazione del sistema tariffario** (Capitoli 5 e 6). Infine, presenta una **ricognizione dello stato di attuazione della pianificazione territoriale** (Capitolo 7) aggiornata all'anno 2017.

LINK:

[Per scaricare il testo del rapporto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 30 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE 2017)

1) Legge 19 ottobre 2017, n. 155: Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. (Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

2) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 18 ottobre 2017: Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto, per l'anno 2018. (Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 25 ottobre 2017: Modalità e termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito degli Accordi per l'innovazione di cui al decreto 24 maggio 2017. (Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Legge 6 ottobre 2017, n. 158: Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni. (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

5) Legge 17 ottobre 2017, n. 161: Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. (Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi

(DAL 30 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE 2017)

1) Regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 286/9 del 1° novembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)